

Città di Mesagne

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MESAGNE ACCORDO ECONOMICO ANNO 2016

**Art.1
DISPOSIZIONI GENERALI**

Si premette che, in data 06/06/2017, presso il Comune di Mesagne, è stata sottoscritta dalla delegazione trattante l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne sulla definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle singole risorse finanziarie da utilizzarsi per la corresponsione del salario accessorio relativo all'anno 2016.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n.20 del 29/06/2017, prot.8284, ha preso atto che il riparto del Fondo 2016, come riassunto nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria, consente la remunerazione degli istituti contrattualmente previsti e che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 139 del 30/06/2017, immediatamente eseguibile, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, Segretario Generale, dott.ssa Giorgia Vadacca, alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.

In data odierna, presso la sede del Comune di Mesagne, si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne per l'anno 2016.

Il CCDI dell'11/04/2001 che, per espressa previsione normativa ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2012 (cfr art. 65, commi 2 e 4, del d.lgs 150/2009), è stato adeguato ai criteri contemplati dalla c.d. "riforma Brunetta" D.lgs. n. 150/2009 per la parte relativa alla performance dei dipendenti, giusta deliberazione della giunta comunale n.130 del 20/04/2012, recante "linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa" nonché protocollo di intesa sottoscritto in data 17/07/2012.


Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione delle varie indennità (rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità, ulteriori specifiche responsabilità, turno, ecc.) le parti concordano di confermare (riapprovandole) le norme vigenti, in quanto pienamente conformi alle norme contrattuali e alle successive modifiche intervenute, sia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2009, sia con le modifiche al D.Lgs 165/2001.

Le parti, concordemente, danno atto che:

- 1) le clausole del contratto integrativo di cui si tratta non sono in contrasto con le regole imperative del D.lgs. n. 165/2001;
- 2) il contratto integrativo è stato effettivamente adeguato alle previsioni del d.lgs. n. 150/2009 ai sensi dell'art. 65 del suddetto decreto legislativo, nella parte relativa alla performance;

Le parti, conclusivamente, confermano e considerano applicabili i seguenti articoli, disciplinanti le materia, a fianco di ciascuno indicate:

- Indennità di rischio = articolo 11, comma 9;
- Indennità di maneggio valori = articolo 11, commi 10,11,12;

- 
- Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f. CCBNL 1° aprile 1999) articolo 13;
 - Indennità di disagio art. 12;
 - Indennità di turno art.11, comma 2,4,5,6;

Art.2

AMBITO DI APPLICAZIONE, DURATA. DECORRENZA E DISCIPLINA TRANSITORIA


Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e parziale.

Esso ha validità annuale e i suoi effetti decorrono dal 1° Gennaio 2016.


E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dell'utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità delle prestazioni e la produttività, come previsto dalle leggi e dai CCNL vigenti

Art.3

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI



Con deliberazione G.C. n. 280 del 22/12/2016, sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2016. Con successiva determinazione n. 908 del 12/05/2017 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per un totale lordo di € 570.632,00 (€ 556.615,00 depurato delle voci non soggette a vincolo) nonché rideterminato il fondo per l'anno 2015 per un totale lordo di € 578.053,00 (€ 566.162,00 depurato delle voci non soggette a vincolo).



In particolare, la parte variabile del fondo 2015 è stata rideterminata per l'importo di € 104.194,00.

In particolare, sono stati incrementati i compensi rientranti nel recupero evasione ICI, per l'importo di € 16.550,00 per parte dell'anno 2015 (incassi sino al 31/08/2015) nonché la somma spettante a titolo di condono edilizio relativo agli incassi anno 2015 per l'importo di € 5000,00. La parte fissa relativa al fondo 2016, pari a Euro 473.859,00 è stata costituita secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, tenendo conto degli aumenti delle risorse stabili previsti rispettivamente dall'art. 32, commi 1 e 3 CCNL 22/01/2004 (0,62% e 0,50% del monte salari 2001), dall'art. 4, comma 1, CCNL 9/05/2006 (0,50% del monte salari 2003), e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 (0,6% monte salari 2005).

La parte variabile pari a Euro 96.773,00 è stata costituita secondo la disciplina dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004.

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per un totale lordo di Euro 570.632,00 di cui Euro 473.859,00 di "risorse stabili" ed Euro 96.773,00 di "risorse variabili", viene ripartito ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL 9/05/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 280 del 22.12.2016, come segue:

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA, per un totale di Euro 333.965,00:



Le parti prendono atto che una quota pari a Euro 473.859,00 del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti "stabili":

a) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), comma 2, art. 17).

Il fondo per le progressioni economiche per l'anno 2016 ammonta a Euro 217.393,00 destinato al pagamento delle posizioni economiche già in possesso ed attribuite fino all'anno 2016.

c) finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. c).

A tal fine per l'anno 2016 verranno prelevate dal fondo di produttività risorse pari a Euro 63.508,00.



DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti "istituti stabili", le restanti risorse disponibili vengono utilizzate per compensare attività, particolari responsabilità ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e di seguito riportati.

1. Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all'espletamento dei servizi, da ripartire come segue:

a) **indennità di turno, maggiorazione orario notturno e/o festivo, rischio (lett. d), comma 2, art. 17) (stanziamento previsto € 67.248,00).**

Sono destinate a tale finalità le risorse erogate secondo le misure contrattuali vigenti.

- Indennità di rischio (art. 37 CCNL 14/09/2000)

L'indennità di rischio, è riconosciuta al personale che svolge le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al rischio: elettricisti, autisti di scuolabus di fascia A, operai, custodi di strutture comunale che utilizzano prodotti chimici per la pulizia. Tale indennità viene erogata solo per le giornate di effettiva esposizione al rischio ed è quantificata in € 30,00 mensili. Tale indennità spetta ai dipendenti di cat. A-B-C individuati dai responsabili dei servizi competenti.

- Indennità di turnazione della polizia locale

- Maggiorazione orario festivo e/o notturno

- indennità di maneggio valori (art. 36 CCNL 14/09/2000). (stanziamento previsto € 673,00).

Sono destinate a tale scopo risorse da erogare al personale adibito in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro. Gli importi dell'indennità giornaliera variano da Euro 0,51 a Euro 1,54 giornaliere, in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati. Ai sensi del comma 2 del citato art. 36, tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai suddetti servizi.

L'individuazione dei dipendenti che hanno svolto il servizio in parola, nonché l'erogazione della relativa indennità viene definita con apposito atto del Responsabile di Area in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa.

b) **compensi per attività disagiate (lett. e), comma 2, art. 17) (stanziamento previsto € 2.150,00)**

Sono destinate a tale scopo risorse da erogare ai dipendenti che svolgono attività in condizioni ed in tempi di lavoro comportanti stress e disagio, in particolare, al personale che assicura continuativamente il turno di lavoro in orario articolato o plurisettimanale. L'importo delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavoratori interessati è quantificato in 30,00 euro mensili.

c) **compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (lett. f), e lett. i) comma 2, art. 17). (stanziamento previsto € 8.000,00)**

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono destinate a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano le seguenti specifiche responsabilità, sino ad un massimo di 2.500 Euro lordi annui individuali (lett. f), comma 2, art. 17, come modificato dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 9/05/2006). Inoltre, ai sensi della lettera i) del predetto articolo, vengono destinate a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente, lett. f) sono quelli indicati all'art. 13 del vigente CCDI, con l'indicazione della relativa indennità:

a) personale che svolge funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro

b) personale che abbia la responsabilità di una struttura organizzativa e svolga il proprio lavoro con ampio margine di autonomia;

c) personale di categoria D che svolga funzioni professionali specialistiche e di responsabilità;

d) personale che abbia la responsabilità di squadre.

L'indennità è fissata nelle seguenti misure:

€ 1.032,00 annui lordi per il personale di categoria D
€ 903,79 annui lordi per il personale di categoria C
€ 645,57 annui lordi per il personale di categoria B

La suddetta indennità viene liquidata al personale incaricato con provvedimento della p.o. già formalizzato per l'anno di riferimento.

2. Compensi per finalità valutabili connesse alla produttività individuale e collettiva, per un importo quest'ultimo da quantificarsi, in sede di utilizzo del fondo, ripartiti secondo i criteri seguenti:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di importi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 (lett. a), comma 2, art. 17), (stanz. max 105.000,00). Ai sensi dell'art. 18, comma 1, come modificato dall'art. 37, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004, l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

b) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 5, CCNL 1998-2001 (stanziamento previsto € 37.200,00)

progetto lampade votive € 2.200,00

progetto polizia locale € 19.762,60

progetto gestione buoni di conciliazione € 3.000,00

Progetto riorganizzazione uffici e servizi € 12.238,00 da distribuire sulla base delle schede di valutazione utilizzate per la produttività generale (comprese già nell'importo innanzi stanziato nella misura massima di € 105.000,00).

c) Le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti per l'anno 2016. (stanziamento previsto € 52.000,00).

**Art.4
NORME FINALI**

Per quanto non previsto in questo contratto collettivo di Ente si fa riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali, ai rinvii nello stesso contenuti, al precedente contratto collettivo integrativo e alla normativa vigente.

Letto, confermato, sottoscritto
Mesagne li 24/04/2017

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca

R.S.U. Il coordinatore dr. Carmelo Pagliara

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di
CGIL
CISL
UIL
DICCAP

[Handwritten signatures and stamps of the territorial unions: Carmelo Pagliara, Paolo Santoro, Carmelo Pagliara, Carmelo Pagliara, Carmelo Pagliara]